

PROVINCIA DI VICENZA

AREA TECNICA - SERVIZIO RIFIUTI VIA VAS

Partita IVA e Codice Fiscale: 00496080243
Domicilio fiscale: Palazzo Godi – Nieve, Contrà Gazzolle 1 – 36100 VICENZA
Indirizzo di posta elettronica certificata: provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net

Autorizzazione Integrata Ambientale n. 02/2026

ALLEGATO 2

Il presente allegato costituisce parte integrante e sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale n. 02/2026 e riporta i limiti, le prescrizioni e le condizioni da osservare nell'esercizio delle attività svolte nell'installazione della ditta Faeda SpA, sita in Via della Concia 95, in comune di Arzignano.

Prescrizioni per singole matrici ambientali

Emissioni in atmosfera

- la ditta dovrà attivarsi con la procedura di avvio, relativa all'impiantistica afferente al camino 10, provvedendo a:
 - comunicare con almeno 15 giorni di anticipo alla Provincia ed all'ARPAV, la data di avvio e, qualora non coincidente, la data di messa a regime dell'impiantistica oggetto di modifica;
 - effettuare per la stessa impiantistica nei primi dieci giorni di messa a regime il prelievo per il primo controllo analitico. La data del prelievo dovrà essere comunicata con almeno 15 giorni di anticipo alla Provincia ed all'ARPAV e gli esiti trasmessi ai medesimi Enti nel termine di 45 giorni dal prelievo.
- I controlli periodici delle emissioni in atmosfera sono richiesti con frequenza, semestrale annuale e triennale, come indicato nel piano di monitoraggio; tali controlli dovranno essere effettuati, nelle condizioni di esercizio più gravose degli impianti produttivi.
- La ditta potrà gestire la concia con una contemporaneità massima di 4 bottali destinati alle fasi di decalcinazione, macerazione e pickel. Tali fasi dovranno essere sottoposte ad aspirazione. La condizione corrisponde a quella individuata di massimo carico.
- La ditta dovrà effettuare i controlli di cui sopra dando comunicazione ad ARPAV con almeno 15 giorni d'anticipo della data in cui intende effettuare i prelievi.
- I dati relativi agli autocontrolli effettuati dovranno essere riportati su apposito registro a cui si allegheranno i certificati analitici ed essere tenuti a disposizione dell'autorità competente al controllo. Uno schema esemplificativo di tale registro è riportato in appendice 1 allegato VI parte V del D.Lgs. 152/06. Per i certificati analitici si dovrà far riferimento allo schema riportato in calce.
- I punti di emissione dovranno essere identificati in modo univoco e per ogni punto di controllo e prelievo dovrà essere garantita in alternativa la presenza di una bocchetta di prelievo dotata di tronchetto filettato di dimensioni unificate, munito di tappo e saldato al camino o di flangia universale di dimensioni unificate dotata di fori passanti e di controflangia cieca per la chiusura, costruiti secondo quanto riportato in calce al presente. Per la sezione di campionamento dovrà essere rispettato quanto previsto al punto 3.5. dell'allegato VI alla parte V del D.Lgs. 152/06.
- Le metodologie di campionamento e analisi dovranno essere quelle utilizzate dal Servizio Laboratori di ARPAV, riportate nel sito specifico <http://www.arpa.veneto.it/servizi-ambientali/ippc/servizi-alle-aziende/metodiche-analitiche>. Le metodiche utilizzate dal Servizio

Laboratori di ARPAV faranno in ogni caso fede in fase di contraddittorio. L'azienda può cambiare le metodiche analitiche, previa comunicazione ad ARPAV, la quale può esprimersi in merito.

8. Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento, compresa la manutenzione ordinaria e straordinaria, deve essere annotata su un apposito registro da tenersi a disposizione dell'autorità competente al controllo. Uno schema esemplificativo di tale registro è riportato in appendice 2 allegato VI parte V del D.Lgs. 152/06.
9. La ditta dovrà sempre provvedere ad una corretta gestione e manutenzione dei propri sistemi di abbattimento, secondo quanto previsto nel piano di monitoraggio e controllo. In caso di anomalie o guasti agli impianti il gestore deve darne comunicazione alla Provincia, al dipartimento provinciale dell'ARPAV e al Comune entro le otto ore successive. Qualora le anomalie di funzionamento siano tali da non garantire il rispetto dei limiti di emissione fissati, si dovrà procedere alla sospensione delle relative lavorazioni per il tempo necessario alla rimessa in efficienza; le difformità accertate nei controlli analitici effettuate dal gestore devono essere comunicate entro 24 ore dall'accertamento.
10. A seguito delle verifiche effettuate sul sistema di abbattimento, la ditta dovrà presentare una relazione di collaudo comprendente i rapporti di prova dei campionamenti effettuati ed una valutazione dell'adeguatezza del sistema di trattamento ed eventuali proposte di miglioramento qualora il Gestore ne ravveda la necessità sulla base degli esiti.
11. Nella gestione dell'impianto di aspirazione dotato di scrubber la ditta dovrà seguire le seguenti misure di mitigazione : “sigillare giunzioni e rasamenti, rotanti e non, presenti al fine di ridurre il più possibile le infiltrazioni d'aria parassita; aprire una sola porta di carico alla volta, assicurando così una velocità di aspirazione dell'aria pari a 0,5 m/sec, considerata condizione ottimale per evitare la fuoriuscita delle fumane dal bottale, escludere dal sistema di aspirazione, tramite le apposite serrande, tutti i bottali non funzionanti.
12. Nella gestione degli scrubber la ditta dovrà mantenere il pH della soluzione di abbattimento a valori non inferiori a 12 ed essere dotati di:
 - apposita strumentazione di monitoraggio in continuo di pH e con sistemi di allarme acustico/visivo atto ad evidenziare eventuali disfunzioni degli abbattitori rispetto ai ranges di funzionamento impostati;
 - sistema di spurgo e reintegro automatico della soluzione di abbattimento e dosaggio automatico dei prodotti chimici necessari al rispetto dei range di funzionamento.
13. In relazione al contenimento delle emissioni diffuse della fase di dissalatura, la ditta dovrà utilizzare la protezione teleonata durante l'esercizio di tale attività e procedere alla pulizia dell'area circostante alla conclusione di tale attività.

Scarichi idrici/gestione acque meteoriche

12. Il monitoraggio dello scarico identificato come SF1 dovrà avere frequenza semestrale; per lo scarico delle acque meteoriche (SM1 e SM2), il monitoraggio dovrà avere frequenza annuale ed essere effettuato dopo un periodo di secco ragionevolmente lungo; la frequenza annuale è da intendersi come indicativa tenendo conto della variabilità delle condizioni meteorologiche.
13. Per il monitoraggio dello scarico SF1 dovranno essere utilizzate le strutture con l'autocampionatore in essere. Il relativo utilizzo dovrà essere preventivamente concordato con il gestore della fognatura affinché lo stesso possa programmare il campionamento composito di flusso proporzionale raccolto in un tempo di 24 ore. Per le acque meteoriche il campionamento fiscale dovrà avvenire sulle tre ore. Per la caratterizzazione invece della prima pioggia il campionamento potrà anche essere effettuato con prelievo istantaneo.
14. Il campionamento per lo scarico SF1 dovrà essere effettuato – per quanto possibile - in periodo di secca per escludere il contributo delle acque di prima pioggia. In ogni caso le relative condizioni dovranno essere riportate nel verbale di prelievo.

15. I pozzetti fiscali dovranno essere del tipo UNICHIM o analogo, in modo da permettere il prelievo manuale o con l'attrezzatura automatica (autocampionatore), devono essere sempre accessibili da parte delle Autorità competenti al controllo, devono essere idonei per i prelievi e le misure di portata dei reflui oggetto del presente provvedimento e indipendente da altri eventuali apporti di acque reflue.
16. Le analisi e il prelievo dei campioni, realizzati al fine di monitorare nel tempo il rispetto dei limiti, dovranno essere effettuati da personale qualificato, che redigerà anche un apposito verbale di prelievo. Quest'ultimo dovrà essere allegato al rapporto di prova che dovrà indicare, oltre agli esiti delle analisi condotte sui campioni prelevati anche il metodo di campionamento e le metodiche analitiche adottate. I rapporti di prova con i relativi verbali di prelievo dovranno essere conservati dalla ditta e messi a disposizione delle autorità competenti al controllo.
17. Le metodologie di campionamento e analisi devono essere quelle utilizzate dal Servizio Laboratori di ARPAV, riportate nel sito specifico <http://www.arpa.veneto.it/servizi-ambientali/ippc/servizi-alle-aziende/metodi-di-campionamento-e-analisi>. L'azienda può cambiare le metodiche analitiche, previa comunicazione ad ARPAV, la quale può esprimersi in merito. Le metodiche utilizzate dal Servizio Laboratori di ARPAV faranno in ogni caso fede in fase di contraddittorio.
18. La ditta deve effettuare i controlli di cui ai precedenti punti comunicando al Dipartimento provinciale dell'ARPAV la data in cui intende effettuare i prelievi con un anticipo di almeno 15 giorni e relativamente alle acque meteoriche nei medesimi termini in cui viene contattato il laboratorio incaricato.
19. I limiti di accettabilità non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.
20. La ditta dovrà comunicare anticipatamente a questa Amministrazione, ad Acque del Chiampo e ad Arpav il collettamento delle acque meteoriche che dilavano la parte restante dei piazzali (area ex Peroni), che attualmente sono allontanate come rifiuto, al sistema di scarico delle acque industriali.

Emissioni sonore

22. In sede di attivazione dell'impianto post operam dovrà essere effettuata una mirata ed accurata indagine acustica di verifica del rispetto dei limiti assoluti e differenziali, da ripetersi poi con frequenza triennale e ogni qualvolta vi siano delle modifiche che comportano delle variazioni sostanziali del livello di rumore, effettuata da un Tecnico Competente in Acustica Ambientale.
23. Devono essere valutati i livelli di emissione, immissione e differenziale e confrontati con i relativi limiti. Le misure per valutare i livelli di immissione e differenziale devono essere effettuate presso i ricettori sensibili presenti in prossimità dell'impianto; qualora ciò non fosse possibile deve essere individuata una posizione di misura (nelle vicinanze del ricettore o in prossimità della sorgente) che consenta di stimare il livello presso il ricettore. I parametri da misurare sono i livelli acustici per i quali è stata evidenziata la potenziale criticità. Si segnalano, per l'elaborazione della documentazione di impatto acustico ai sensi dell'articolo 8 della Legge n. 447 del 1995, le Linee Guida approvate con Deliberazione del Direttore Generale ARPAV (DDG n.3 del 29.01.2008) e consultabili nel sito internet dell'Agenzia, all'indirizzo http://www.arpa.veneto.it/temi-ambientali/agenti-fisici/fle-e-allegati/linee_Guida-DOC-Impatto_Acustico. Si sottolinea la necessità di verificare la presenza di fattori correttivi e di porsi in condizione cautelative di minimo residuo e di massima emissione.
24. Le modalità di effettuazione delle misurazioni, sia con riguardo al campionamento spaziale (scelta dei punti di misura), sia con riguardo al campionamento temporale (scelta dei tempi di misura), saranno comunicate con congruo preavviso ad Arpav;

25. Gli esiti del monitoraggio verranno poi valutati da ARPAV in relazione allo specifico contenuto del PMC;
26. L'indagine dovrà essere condotta da un soggetto qualificato terzo, rispetto all'estensore dello Studio Previsionale di Impatto Acustico;
27. Nel caso i valori non siano rispettati, dovranno essere messi in opera i correttivi necessari, mediante una specifica progettazione da presentarsi all'Amministrazione comunale ed ARPAV, a cui, nel frattempo, saranno stati comunicati i risultati delle analisi.
28. Le successive campagne di misura dovranno essere effettuate durante lo svolgimento delle attività rumorose, con comunicazione preventiva di almeno 15 giorni, al Comune ed ad ARPAV, che potranno presenziare allo stesso. Per i limiti dovrà essere fatto riferimento al piano di zonizzazione acustica del comune di Arzignano.

Gestione rifiuti

26. Al report sulla produzione dei rifiuti di cui al Piano di Monitoraggio e Controllo che riporta un elenco limitato ai rifiuti caratteristici dello specifico comparto produttivo, dovrà essere allegata copia del MUD.
27. I rifiuti prodotti dovranno essere raggruppati in aree dotate di apposita cartellonistica, indicante il relativo codice C.E.R. e l'eventuale caratteristica di pericolosità.
28. La gestione dei rifiuti prodotti dovrà avvenire nel rispetto di quanto previsto dalla parte IV Titolo I D.Lgs. 152/06; in particolare la loro gestione dovrà avvenire nella modalità di deposito temporaneo così come definito dall'art. 183 c. 1 lettera bb) del D.Lgs. 152/2006.

Altro

29. La ditta dovrà costantemente vigilare sul buono stato di conservazione delle pavimentazioni impermeabilizzate ed effettuare, in presenza di eventuali fessurazioni, le relative manutenzioni.
30. Nel termine del 01/01/2027 la ditta dovrà rendere operativo il sistema di monitoraggio della falda.
31. Nel termine dei successivi 30 giorni la ditta, utilizzando il sistema di cui ai precedenti punti, dovrà procedere ad un'analisi a set esteso. I referti analitici dovranno essere trasmessi a questa Amministrazione e ad ARPAV nel termine di 30 giorni dal prelievo con una proposta di set analitico per i successivi controlli.
32. Successivamente è richiesta un'analisi con frequenza quinquennale per i parametri oggetto di proposta, eventualmente integrati sulla base di determinazioni di questa Amministrazione. Le date di prelievo dovranno essere oggetto di comunicazione preventiva a questa Amministrazione e ad ARPAV con anticipo di almeno 15 giorni.
33. Nel termine di 60 giorni dal presente provvedimento la ditta dovrà presentare, sottoscritta da un professionista abilitato, una proposta per un piano di monitoraggio del suolo, come previsto dall'art. 29 sexies, comma 6-bis.
34. Sulla proposta di cui al precedente punto questa Amministrazione si riserva una valutazione nel termine di 60 giorni dalla presentazione, trascorsi i quali la proposta si intende accolta; il sistema dovrà essere quindi reso operativo nei successivi 6 mesi. La data di conclusione dei lavori deve essere oggetto di apposita comunicazione;
35. Nel termine dei successivi 30 giorni dall'operatività la ditta, utilizzando il sistema di cui ai precedenti punti, dovrà procedere ad un'analisi a set esteso. I referti analitici dovranno essere trasmessi a questa Amministrazione e ad ARPAV nel termine di 30 giorni dal prelievo con una proposta di set analitico per i successivi controlli.
36. Successivamente è richiesta un'analisi con frequenza decennale per i parametri oggetto di proposta, eventualmente integrati sulla base di determinazioni di questa Amministrazione.
37. Qualora dal monitoraggio dovessero emergere delle anomalie dovrà esserne data

tempestiva comunicazione a questa Amministrazione, al Comune ed ARPAV.

38. In caso di incidenti e/o impatti con impatto per le diverse matrici ambientali, dovrà adottare immediatamente tutte le misure necessarie per limitarne le conseguenze, procedendo con le comunicazioni di cui al comma 1 dell'art.29-undecies del D.Lgs 152/2006 entro le otto ore successive all'evento.
39. La ditta, ad esclusione dei periodi di chiusura per ferie, dovrà comunicare eventuali fermi prolungati – oltre 15 gg- di attività e qualora tali periodi superino trenta giorni dovrà essere contestualmente presentato un piano con le attività di controllo e monitoraggio da condursi durante gli stessi e diverse rispetto alla normale attività nonché le azioni da mettere in atto anche dal punto di vista strutturale per garantire la sicurezza dell'impianto.
40. Dovrà altresì essere comunicata il fine esercizio dell'attività. Con tale comunicazione dovrà essere presentato un Piano di ripristino ambientale che descriva gli interventi che verranno attuati al fine della restituzione del sito agli usi originari e i relativi accertamenti analitici per verificare l'assenza di eventuale contaminazione del sito.
41. Al fine di garantire un controllo dell'attività autorizzata la ditta dovrà procedere ad attuare un monitoraggio della stessa secondo il piano allegato (Allegato 3) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. La ditta dovrà dare attuazione a quanto previsto dal piano in questione a far data dal 01/01/2022. Stante tale individuazione viene meno l'obbligo di comunicazione ai sensi dell'art. 29 decies del D.Lgs 152/06.
42. Le registrazioni dei dati previsti dal Piano monitoraggio e controllo dovranno seguire le seguenti indicazioni:
 - Tutti i dati ottenuti dall'autocontrollo devono poter essere verificati in sede di sopralluogo ispettivo. I dati originali (es. bollette, fatture, documenti di trasporto, Rapporti di prova etc.) devono essere conservati almeno per 5 anni in modo da garantire la rintracciabilità del dato stesso.
 - Eventuali registrazioni e tutti i certificati analitici, compresi quelli effettuate da laboratori esterni o direttamente dall'impianto di destino devono essere conservati presso lo stabilimento, a disposizione delle Autorità competenti al controllo, almeno per 5 anni.

Si ricorda che ai sensi dell'art. 29-decies, comma 2, del D.Lgs. 152/2006, il gestore dovrà trasmettere, alla Provincia di Vicenza, all' ARPAV, al Comune di Arzignano entro il 30 aprile di ogni anno un documento contenente i dati caratteristici dell'attività dell'anno precedente costituito da:

- a) un report informatico sul modello fornito dall'Autorità competente (<http://ippc.arpa.veneto.it/>) dove inserire i dati previsti dalle tabelle del "PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO" ossia quelli a cui è stato assegnato "SI" nella colonna 'Reporting' dell'Allegato 3; il report dovrà essere trasmesso su supporto informatico;
- b) una relazione esplicativa dell'attività aziendale con il commento dei dati dell'anno in questione e i risultati nel monitoraggio. La relazione, che può essere corredata da grafici esemplificativi, deve contenere la descrizione di eventuali metodi di stima/calcolo dei dati comunicati. Il superamento dei Valori Limite di Emissioni è da giustificare, ove possibile, specificando la causa dell'incidente (es. manutenzione straordinaria, guasto, malfunzionamento, avaria o interruzione degli impianti di abbattimento, condizioni meteo-climatiche avverse etc.) e gli interventi risolutivi adottati. Variazioni significative tra i diversi anni di monitoraggio vanno giustificate. La suddetta relazione dovrà essere trasmessa su supporto informatico.

Limiti alle emissioni Aria

La seguente tabella riporta, in relazione al processo produttivo, i limiti per le emissioni in atmosfera ritenute significative.

Fase	Punto di emissione	Sistema abbattimento	Portata [Nm ³ /h](**)	Limiti	
				inquinanti	Valore mg/Nm ³
Concia	9	Scrubber	2000	Idrogeno solforato	5 (*)
Aspirazione vasche reflui	10	Scrubber	2000	Idrogeno solforato	5 (*)
Centrale termica 1.480 kW	CT1 (***)	/	/	NOx	100
Centrale termica 2.683 MW	CT2	/	/	NOx	100

(*) limite da rispettare al superamento della soglia di rilevanza di 50 g/h.

(**) Portata: ammesso un range di variabilità di $\pm 20\%$. A fronte di riscontri analitici con portate riscontrate superiori il limite in emissione dovrà essere modulato proporzionalmente secondo la formula indicata nell'art. 271 comma 13 del D.Lgs. 152/06.

(***) da adeguare ai sensi dell'art.273 bis comma 5)

Acque reflue

La ditta dovrà rispettare i seguenti limiti diversificati sulla base del recapito

Punto di emissione	Tipo di scarico	Recapito	Limiti	
			Paramento	Valore
SF1	Acque di processo Acque meteoriche Acque nere civili	Fognatura industriale Acque del Chiampo S.p.A.	Valori e prescrizioni stabiliti dal gestore Acque del Chiampo spa	
SM 1	Acque Meteoriche tetti	Fognatura pubblica acque bianche (Roggia di Arzignano)	Tab 3 colonna scarico in acque superficiali all. 5 alla parte II del D.Lgs 152/06	
SM 2	Acque Meteoriche tetti	Fognatura pubblica acque bianche (Roggia di Arzignano)	Tab 3 colonna scarico in acque superficiali all. 5 alla parte II del D.Lgs 152/06	

Rumore

La seguente tabella riporta i limiti alle emissioni sonore.

		Paramento	Valore
Emissioni sonore	Punti individuati nel documento di previsione di impatto acustico datato	<i>Piano di Zonizzazione Acustica del Comune di Arzignano</i>	

SCHEMA TIPO DI CERTIFICATO ANALITICO PER EMISSIONI IN ATMOSFERA

(*importante considerare indicazioni sotto riportate)

Ditta:

Attività produttiva svolta:

Camino n. Relativo all'impianto di

Campione 1 prelevato il da _____

Durata del prelievo dalle ore alle ore

Campione 2 prelevato il da

Durata del prelievo dalle ore alle ore

Campione 3 prelevato il da

Durata del prelievo dalle ore alle ore

Tipo e quantità di materie prime utilizzate nell'impianto durante il prelievo e che abbiano influenza sulle emissioni

Strumentazione usata per il prelievo

Metodiche utilizzate per il campionamento _____

Metodiche utilizzate per l'analisi _____

Risultati analitici

Portata delle emissioni _____ Temperatura fumi _____

Tenore di ossigeno* _____ Umidità _____

*(da riportare solo per processi di combustione)

Inquinante 1 Valore di concentrazione medio Flusso di massa

Inquinante 2 Valore di concentrazione medio Flusso di massa

Inquinante 3 Valore di concentrazione medio Flusso di massa

NOTE

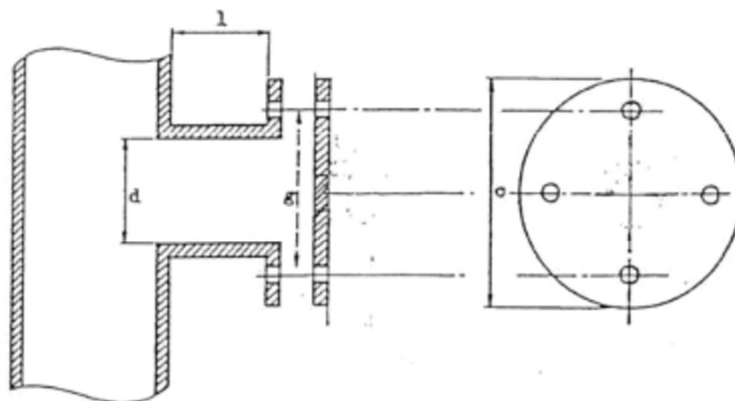
Oltre alla data e alla firma, con timbro di iscrizione all'albo, del tecnico abilitato all'analisi, si dovrà allegare il verbale di campionamento e prelievo ed esprimere le seguenti determinazioni:

- 1) che le condizioni di marcia al momento del prelievo risultavano essere al regime massimo possibile od, eventualmente, motivare una situazione. Difforme;
- 2) la presenza, o meno, ed il funzionamento, o meno, di eventuali impianti di abbattimento;
- 3) la motivazione sulla scelta degli inquinanti analizzati e giudizio sulla loro rappresentatività rispetto alla globalità dell'emissione ed al ciclo produttivo esaminato;
- 4) stima dell'errore standard nell'analisi;
- 5) motivazione delle eventuali difformità dei parametri tra quanto richiesto in sede di autorizzazione e quanto determinato al momento dell'analisi.

(*) Nelle more dei decreti attuativi richiamati al punto 17 dell' art. 271 del D.lgs 152/2006 per il campionamento manuale delle emissioni convogliate, tenuto conto di approfondimenti in merito effettuati con ARPAV si dispone quanto segue:

- a) il numero di prelievi o campioni da eseguire nel caso di campionamento manuale è di 3 per ciascuna misura. Ai fini del calcolo del valore di emissioni si deve considerare la media ottenuta da questi 3 campioni;
- b) il numero di prelievi o campioni è relativo a ciascun parametro o sostanza che si deve determinare per il confronto con il valore limite;
- c) il tempo di campionamento di norma deve essere di un' ora, tenuto conto che la concentrazione media è riferita, dal D.lgs 152/2006, ad un' ora di funzionamento dell' impianto nelle condizioni di esercizio più gravose. N.B. tempi di campionamento diversi devono essere motivati.

- CARATTERISTICHE FLANGIA UNIVERSALE.



d = da 79 a 85 mm (sono raccomandati diametri da 125 a 130 mm per camini con diametro interno > 700 mm)

g = da 160 a 200 mm

l = inferiore o uguale a 120 mm